

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2886

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBATO, CÈ, COPERCINI, DALLA ROSA, CHINCARINI, STEFANI, APOLLONI, FONGARO, FONTAN, CALZAVARA, PAROLO, PAGLIARINI, LENTO, ANGELICI, ALTEA, ZACCHERA, DIVELLA, SAIA, TARGETTI, FILOCAMO, GIOVANARDI, PISCITELLO, GASPERONI, SAPO-NARA, SINISCALCHI, TESTA, EDO ROSSI, ROSCIA, MARTINELLI, PECORARO SCANIO**

Regolamentazione del divieto di fumare nei locali pubblici

*Presentata il 13 dicembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento intende sopperire all'inaccettabile divario creatosi fra la legislazione dei Paesi più avanzati e quella italiana in materia di regolamentazione del divieto di fumare nei pubblici locali: siamo fermamente convinti del fatto che si debba prioritariamente tutelare la globalità dei cittadini, ma ponendo particolare attenzione alla condizione dei soggetti più deboli, come i bambini e le donne in stato di gravidanza, esposti ai rischi provocati dal fumo passivo. Nel contempo, però, in ossequio ai principi che attengono alla libertà della persona, desideriamo predisporre una normativa che non si connoti come eccessivamente repressiva nei confronti dei cittadini che fumano, ma che coniughi il concetto di tutela della salute pubblica con quello di libero arbitrio del

singolo rispetto alla propria. Una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha reso noto che il 45 per cento dei nuclei familiari presenta al proprio interno almeno un fumatore ed ha, di conseguenza, quantificato in 16 milioni il numero di fumatori passivi, di cui un'altissima percentuale è costituita da bambini di età inferiore ai dodici anni. La letteratura scientifica ha messo in luce, con numerosi studi in tutto il mondo, l'insieme dei gravissimi rischi provocati dall'assunzione non volontaria di fumo. A questo proposito vanno menzionati gli effetti nefasti sulla gravidanza, come la riduzione dell'irrorazione sanguigna della placenta, con conseguente diminuzione dell'ossigeno che perviene al nascituro e il decremento dei livelli delle vitamine B12 e C, che interferisce con un fisiologico sviluppo del feto. Il

novero delle patologie derivanti da esposizione al fumo passivo non si esaurisce, purtroppo, al periodo di gravidanza: bisogna ricordare infatti che i neonati, qualora abbiano genitori che costantemente fumino in loro presenza, possono subire malformazioni del cuore o del labbro superiore e, in alcuni casi, anche la morte improvvisa in culla; non ci dilungheremo, infine, nell'elenco delle malattie, precipuamente respiratorie ed oncologiche, provocate dal fumo ed ai danni dei soggetti in età giovane ed adulta, perché l'opinione pubblica ne è largamente informata. Di fronte a rischi di siffatta entità per la salute dei cittadini, i Paesi più avanzati hanno reagito elaborando normative che estendono il divieto di fumare nei locali pubblici e predispongono in taluni casi delle aree delimitate per fumatori coniugando sia il benessere dei non fumatori che la libertà dei fumatori. A questo proposito, risulta interessante citare il caso degli Stati Uniti, ed in particolare la legislazione in vigore dal 1990 nello Stato di New York, che risponde all'esigenza di proteggere i non fumatori dalla involontaria esposizione al fumo nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Tale normativa, alla quale il nostro provvedimento si ispira, dispone il divieto assoluto di fumare nei seguenti locali: *auditorium*, palestre, ascensori, piscine, negozi di alimentari, aule scolastiche, mezzi di trasporto pubblico e, dal 1994, anche negli istituti di reclusione e di assistenza per minori. Si dispongono, altresì, una serie di locali in cui possono essere delimitate alcune aree riservate ai fumatori come: università, ospedali, centri di cura, biblioteche, teatri, musei, stadi al coperto, banche, esercizi commerciali, sale di aspetto e zoo. Per quanto concerne gli esercizi commerciali in cui si consumano pasti, i gestori sono obbligati a riservare delle aree per non fumatori adeguate alla richiesta dei clienti: tale richiesta si ritiene soddisfatta quando il 70 per cento dei posti sia adibito ai non fumatori. Con riferimento ai luoghi di lavoro, la presente proposta di legge prevede che i dipendenti che non fumano svolgano il loro lavoro in aree dove non si fuma (« *Smoke free* »); in

alcuni casi il responsabile può estendere tale area a tutto il luogo di lavoro, mentre, qualora vi sia un accordo fra i dipendenti, è possibile creare zone in cui è consentito fumare. Vi sono, infine, alcuni luoghi in cui è inapplicabile qualsiasi restrizione al fumo, come case ed automobili private, stanze d'albergo ed aree chiuse riservate per manifestazioni sociali private: è necessario però portare a conoscenza del pubblico, tramite avviso esposto all'ingresso del locale, che non sono previste restrizioni al fumo. La normativa italiana concernente la tutela dei non fumatori è quanto mai carente e decisamente datata. Nello scorso mese di novembre, il tribunale di Torino ha chiesto un pronunciamento delle Corte costituzionale in merito all'articolo 1 della legge n. 584 del 1975, recante norme sul divieto di fumare in luoghi determinati, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, recante norme generali per l'igiene del lavoro, come sostituito dall'articolo 33, del decreto legislativo n. 626 del 1994, recante norme generali per la prevenzione degli infortuni: a tale combinato di norme viene contestato di non prevedere l'esplicito divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi. A dire il vero, la Corte costituzionale, nella sentenza 23 aprile-7 maggio 1991, n. 202, aveva già invitato il legislatore ad allargare la casistica dei divieti di fumo prevista per legge: va infatti sottolineato che la legge n. 584 del 1975 è insufficiente a contemplare i casi in cui l'esposizione al fumo si caratterizzi come lesiva per la salute pubblica.

Onorevoli Colleghi! Gli estensori della presente proposta di legge sono certi di aver ottemperato al dettato della Corte costituzionale, rimasto fino ad oggi inascoltato, supplendo alle carenze della normativa vigente in tema di regolamentazione del divieto di fumo nei pubblici locali: richiedono quindi l'immediato esame dell'articolato nella convinzione di avere contribuito all'attuazione di uno dei principali diritti costituzionali, il diritto alla salute, e confidando di trovare in questo obiettivo il supporto di tutte le forze presenti in questo Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È consentito fumare in tutti i luoghi in cui non è vietato in modo esplicito e tramite relativo cartello ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 2.

1. È vietato fumare:

a) negli ospedali e nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) negli istituti di assistenza e di reclusione per minori;

c) negli *auditorium*, nei cinema e nei teatri;

d) nei locali chiusi dei centri sportivi ed in particolare nelle palestre e nelle piscine;

e) nelle aule e in tutti gli spazi coperti degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

f) nelle università pubbliche e private;

g) nei mezzi di trasporto pubblico e privato e nelle relative stazioni;

h) nei musei e nelle biblioteche;

i) nelle banche e negli esercizi commerciali;

l) nelle sale d'aspetto;

m) negli esercizi di ristorazione;

n) negli uffici della pubblica amministrazione;

o) nei locali chiusi in cui si espleta attività lavorativa.

2. Il divieto di cui al comma 1 deve essere reso noto tramite un cartello espo-

sto all'ingresso dei locali di cui al medesimo comma.

#### ART. 3.

1. È disposta la creazione di aree specificamente riservate ai fumatori nei locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *i)* e *m)*.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del Ministero della sanità e sono rese note mediante esposizione di un avviso al pubblico.

3. Gli spazi riservati ai fumatori non devono in nessun caso superare la percentuale del 49 per cento dello spazio disponibile al pubblico dei locali di cui al comma 1.

4. Nei locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, il 70 per cento dei posti deve essere riservato ai non fumatori.

5. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, possono essere predisposte, su esplicita richiesta di almeno il 30 per cento dei dipendenti, aree espressamente riservate ai fumatori, a condizione che ciò non interferisca con la produttività dei lavoratori medesimi.

#### ART. 4.

1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 50 mila.

2. I responsabili e i gestori dei locali di cui all'articolo 2, comma 1, che non ottemperano alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.